REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI TERMALI – MUSEO SUL TERMALISMO – CENTRO STUDI TERMALI - AUDITORIUM – CENTRO SERVIZI TERMALI

BANDO - DISCPLINARE DI GARA

In esecuzione della determinazione a contrattare n° 1490 assunta dal Dirigente del Settore Tecnico in data 25.10.2005, presso la Sala Consiliare della sede Municipale di Ischia (NA), Via Iasolino n.ro 1, il giorno 25/11/2005 alle ore 8,30, avrà inizio procedura aperta-pubblico incanto per l'aggiudicazione dei seguenti lavori di *REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI TERMALI – MUSEO SUL TERMALISMO – CENTRO STUDI TERMALI - AUDITORIUM – CENTRO SERVIZI TERMALI*

1) STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ISCHIA – Via Iasolino n° 1 – Centralino 081/3333111, fax 081/3333201, sito internet: www.comuneischia.it.

2) PROCEDURA DI GARA: Pubblico Incanto (procedura aperta) ai sensi della *Legge n° 109 dell'11 febbraio 1994 e successive integrazioni e modificazioni. Altra normativa di riferimento: dPR n° 34 del 25/01/2000, dPR. n° 554 del 21/12/1999 e successive modifiche, Decreto Ministero LL.PP. n°145 del 19/04/2000* ed in generale tutta la vigente normativa in materia di pubblici appalti.

3) OGGETTO: *LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI TERMALI – MUSEO SUL TERMALISMO – CENTRO STUDI TERMALI - AUDITORIUM – CENTRO SERVIZI TERMALI.* Trattasi di lavori da realizzarsi all'interno di una struttura esistente, sita in via Morgioni, e consistono essenzialmente in lavorazioni relative ad opere edili, nonché opere impiantistiche.
L'importo totale stimato d'appalto ammonta a netti € 687.401,57, oltre IVA, così ripartito:

a) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (L. 109/1994, art. 31, comma 2), pari a netti euro € 13.748,03;
b) importo soggetto a ribasso, pari a netti € 673.653,54.

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono le seguenti:

° **Categoria prevalente**: categoria **OG1**, importo Euro 369.424,26, classifica II (fino a 516.457 Euro).
° **Ulteriori categorie OG**: categoria **OG 11**, importo Euro 317.977,31, classifica I (fino a 516.457 Euro) - lavorazione subappaltabile o affidabile a cottimo, e comunque scorporabile.

La modalità di determinazione del corrispettivo è **a misura**, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

4) TERMINE DI ESECUZIONE, FINANZIAMENTO: Il termine per l'esecuzione dei lavori, giorni 514 (cinquecentoquattordici) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori; l'Ente appaltante si riserva la facoltà di addivenire alla consegna dei lavori anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione necessaria. Le modalità di pagamento e le penalità sono indicate nei Capitolati speciali di appalto e negli elaborati progettuali. La copertura economica delle opere è assicurata per € 772.079,32 con i finanziamenti dell'Intesa Istituzionale di Programma A.P.Q. Sviluppo Locale di cui alla Delibera CIPE n. 17/03 (nell'ambito del P.I. Filiera Termale), e per € 100.920,68 mediante mutuo Cassa Depositi e Prestiti pos. 4480326, già contratto, con rate a valersi sul bilancio comunale.
Si precisa che nel calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non si tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione del finanziamento e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale.

5) DOCUMENTAZIONE: Gli elaborati grafici, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e tutti i documenti complementari sono visionabili presso l'Ufficio Tecnico Comunale di Ischia all'indirizzo sopra citato - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
E' possibile acquistare copia degli atti a disposizione presso l'Eliografia Palumbo, sita in Ischia al Piazzale Trieste e Trento, con pagamento diretto alla stessa.

6) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: I plichi contenenti l'offerta e la documentazione necessaria per l'ammissione, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano, previo rilascio di apposita ricevuta (da ritirarsi presso l'Ufficio Protocollo), entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 24/11/2005 ed al seguente indirizzo : Comune di Ischia - Ufficio Protocollo - Via Iasolino n° 1 – 80077 ISCHIA – (NA). Oltre tale termine non sarà valida alcun'altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a precedente offerta.
In caso di inoltro dei plichi a mezzo servizio postale, si precisa che la corrispondenza indirizzata al Comune viene ritirata dal personale comunale preposto tutti i giorni feriali (escluso il sabato) presso l'Ufficio Postale di Ischia Porto sito in Via Alfredo De Luca, una volta al giorno e più precisamente alle ore 10,00.
Si precisa ulteriormente che al fine dell'attestazione del termine sopradetto (ore 12,00 del giorno 24/11/2005) farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo del Comune. Il recapito dei plichi entro il termine fissato nel bando di gara, pertanto, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono essere chiusi e sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso – la seguente dicitura: "**NON APRIRE - Offerta pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI TERMALI – MUSEO SUL TERMALISMO – CENTRO STUDI TERMALI - AUDITORIUM – CENTRO SERVIZI TERMALI**. Scadenza ore 12,00 del giorno 24/11/2005".
La 1° seduta pubblica per lo svolgimento della gara si terrà alle ore 8,30 del giorno 25.11.2005 presso la Sala Consiliare del Comune di Ischia. Eventuali altre sedute pubbliche verranno comunicate ai concorrenti ammessi a mezzo fax.

7) CAUZIONE: In ottemperanza al disposto dell'art. 30 della Legge, per essere ammessi a ciascuna gara d'appalto le imprese sono obbligate, a corredare, pena l'esclusione, l'offerta con una cauzione provvisoria, ex art. 100 del Regolamento, pari a € 13.748,03 corrispondente al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo dei lavori. L'importo della cauzione provvisoria di cui sopra è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 8, comma 11-quater, lettera a), della legge n. 109 del 1994, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.
La riduzione della garanzia è subordinata alla produzione della "certificazione" oppure della "dichiarazione" di qualità in copia autenticata, e ciò in quanto – trattandosi di certificazione di conformità a norme europee (Uni En Iso 9000) rilasciata da organismi privati – il D.P.R. 445/2000, art. 49, comma 1, prevede che "i certificati (…) di conformità CE" non sono sostituibili con autocertificazione. Peraltro, i certificati stessi non sono verificabili d'ufficio, essendo rilasciati da soggetti di diritto privato che – non svolgendo una funzione pubblicistica – non hanno alcun obbligo di comportarsi come pubblica Amministrazione certificante. Né è ammessa la modalità alternativa di autenticazione di copie di cui all'art. 19 del D.P.R. 445/2000, non trattandosi di "un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione". Peraltro, invece che dalla copia regolarmente autenticata della certificazione o della dichiarazione di qualità, il requisito di cui si tratta può risultare dall'attestazione-Soa autocertificata conforme all'originale, trattandosi – nella fattispecie – di documento rilasciato da esercente una pubblica funzione.

8) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: I concorrenti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettera d) e) ed e-bis, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999,

ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5 della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000. Non sono ammesse alla gara le imprese che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del c.c. (articolo 10 comma 1bis della legge n° 109/94) ovvero che siano riconducibili ad un unico centro decisionale (organi amministrativi e tecnici in comune, etc..) con conseguente alterazione della trasparenza della gara e della *par condicio* dei concorrenti.

9) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: I concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, nonché il possesso dei requisiti di cui al DPR N. 34/2000, art. 4 (*Sistemi di qualità aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale*).
Per i concorrenti degli altri stati dell'Unione Europea valgono le norme vigenti nei rispettivi paesi coordinate con le norme nazionali.

10) TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione;

11) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 1 bis della legge n° 109/94 e successive integrazioni,

12) VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;

13) ALTRE INFORMAZIONI:

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 75 del D.P.R n°554/99 e successive modificazioni e di cui alla legge n° 68 del 12/03/99;
b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
d) non sono ammesse offerte né in aumento, né alla pari.
e) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura prevista dall'articolo 30, comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni, e con le modalità di cui al del D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004 n°123.;
f) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive modificazioni i requisiti di cui al presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 95, comma 2, del D.P.R.554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all'articolo 95, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.a** del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula

[SAL*(1-IS)*R] (dove ***SAL*** = Importo stato di avanzamento; ***IS*** = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; ***R*** = Ribasso offerto);

k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; avendo il Comune di Ischia aderito al Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli, si informa i partecipanti che non saranno autorizzati subappalti a Ditte/Imprese che partecipano alla stessa gara;
l) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
m) le caratteristiche generali dell'opera, la natura ed entità delle prestazioni, e le modalità essenziali di pagamento con riferimento alla normativa che le prescrive sono specificatamente indicate nello schema di contratto e nel capitolato speciale d'appalto.
n) per le varianti in corso d'opera si fa riferimento all'art. 25 della L. 109/1994, all'art. 134 del D.P.R. 554/1999 e agli artt. 10 e 11 del D.M. LL.PP. 145/2000;
o) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/94 e successive modificazioni;
p) responsabile del procedimento: Ing. Gaetano Grasso, Dirigente Tecnico del Comune di Ischia;
q) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite al giudizio ordinario escludendosi sin d'ora l'Arbitrato;
r) l'Amministrazione Comunale si riserva l'insindacabile facoltà, per motivi di urgenza, provvedere alla consegna dei lavori anche sotto riserva di legge (in attesa di stipula del contratto) senza che la ditta appaltatrice possa muovere eccezioni di sorta;
s) l'Amministrazione non riconoscerà richieste di interessi per ritardato pagamento dei lavori contabilizzati, derivanti da ritardi nella erogazione delle somme richieste e dovute da parte dell'Ente finanziatore:
t) l'Amministrazione si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare la presente gara in qualsiasi stadio della procedura, senza l'obbligo di rifusione di spese e pagamento degli indennizzi ai concorrenti;
u) l'aggiudicazione diventa impegnativa per l'amministrazione ad avvenuta esecutività del provvedimento che la dispone, mentre l'impresa concorrente è vincolata sin dal momento dell'inizio delle operazioni di gara.

14) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AMMISSIBILITA': I plichi, uno per ciascun partecipante, dovranno essere confezionati con le modalità di cui al precedente art. 6, e dovranno contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente
"Busta A – Pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI TERMALI – MUSEO SUL TERMALISMO – CENTRO STUDI TERMALI - AUDITORIUM – CENTRO SERVIZI TERMALI. Scadenza ore 12,00 del giorno 24/11/2005 - **DOCUMENTAZIONE**" e
"Busta B – Pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI TERMALI – MUSEO SUL TERMALISMO – CENTRO STUDI TERMALI - AUDITORIUM – CENTRO SERVIZI TERMALI. Scadenza ore 12,00 del giorno 24/11/2005 - **OFFERTA ECONOMICA**".

Nella **busta "A - DOCUMENTAZIONE"** devono essere contenuti, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1. domanda di partecipazione alla gara, in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti alla predetta associazione o consorzio.

Alla domanda deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura notarile.

2. Attestazione o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni, rilasciata/e da **società di attestazione (SOA)** di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, nonché il **possesso dei requisiti del sistema di qualità aziendale, in conformità all'art. 4 del DPR n. 34/2000 e dell'art. 8, comma 3, lett. a) della legge 109/94**.; le imprese possono produrre l'attestazione SOA in copia fotostatica, sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia del documento d'identità dello stesso.
Qualora dal certificato SOA non si evinca il possesso della certificazione di qualità rilasciata da organismi accreditati, (conformi alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000), il concorrente è tenuto ad allegare la relativa "certificazione" di qualità in **copia autenticata**, e ciò in quanto – trattandosi di certificazione di conformità a norme europee (Uni En Iso 9000) rilasciata da organismi privati – il D.P.R. 445/2000, art. 49, comma 1, prevede che "i certificati (…) di conformità CE" non sono sostituibili con autocertificazione. Peraltro, i certificati stessi non sono verificabili d'ufficio, essendo rilasciati da soggetti di diritto privato che – non svolgendo una funzione pubblicistica – non hanno alcun obbligo di comportarsi come pubblica Amministrazione certificante. Né è ammessa la modalità alternativa di autenticazione di copie di cui all'art. 19 del D.P.R. 445/2000, non trattandosi di "un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione".

Nel caso di associazione temporanea di imprese, la predetta certificazione di qualità deve essere posseduta da ciascuna impresa componente il raggruppamento. A completamento ed integrazione di quanto sopra sarà tenuto conto della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n. 11 del 14 maggio 2003 ("Certificazione di sistema di qualità e dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità").

3. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:

a) dichiara, indicandole esplicitamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 75, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), del D.P.R. n. 554/99 come sostituito dall'articolo 2 del dPR 30/08/2000 n° 412;
b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
d) indica la forma giuridica dell'Impresa, i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
e) elenca le imprese (***denominazione, ragione sociale e sede***) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
f) dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alla gara;
g) dichiara che si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;

h) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
i) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel **bando - disciplinare di gara**, **nello schema di contratto**, nel **capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto**;
j) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
k) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
l) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 109/94 e successive modificazioni;
m) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
n) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
o) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
p) dichiara di essere a conoscenza e di accettare che l'Amministrazione Comunale si è riservata la facoltà di interrompere e/o revocare e/o annullare la gara in qualsivoglia momento, e comunque, di non procedere all'aggiudicazione definitiva e di rinunciare, in tale eventualità, a qualsivoglia ristoro e indennizzo e comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tale ragione;
q) indica il **numero di fax** al quale inviare tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto; indica altresì *l'indirizzo delle sedi* degli enti previdenziali *Inps, Inail e Cassa Edile* di riferimento, ai quali richiedere informazioni circa la posizione contributiva della impresa.
r) dichiara *nel* ***caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000,*** la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; *ovvero* (in alternativa) ***nel caso di concorrente che occupi più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000***, dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili confermando di aver assolto agli obblighi di cui alla citata legge (in questo caso è in facoltà del concorrente produrre, anche in fotocopia, il relativo certificato rilasciato dall'organo competente). In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi le suddette dichiarazioni devono riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE;
s) dichiara che non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n° 383/2001 e ss. mm. e ii.; *ovvero* (in alternativa) che si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n° 383/2001 e ss. mm. e ii., ma che il periodo di emersione si è concluso;
t) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
u) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell'articolo 18 della legge 55/90 e successive modificazioni, eventualmente subappaltare o

concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;

***(caso di consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e successive modificazioni**):*

v) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati.

(caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)

w) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

x) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

***(caso di associazione o consorzio già costituito)**:*

y) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;

Nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea, questi dovrà altresì attestare di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché di possedere una cifra d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo complessivo dei lavori a base di gara di sua spettanza.

N.B.: Le dichiarazioni di cui del punto 3), lettera a) (**limitatamente alle lettere b) e c) dell'articolo 75, comma 1, del DPR 554/1999 e successive modificazioni**) e lettere b) e c) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'articolo 75, comma 1, lettere b) e c) del DPR 554/99 e successive modificazioni.

La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione. *Anche nel caso di consorzio la dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa designata ad eseguire le opere*.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura notarile.
La dichiarazione di cui al punto 3), **a pena di esclusione**, deve essere completa di tutti i punti e lettere di riferimento.

Il legale rappresentante dell'impresa, sotto qualsiasi forma giuridica costituita, inoltre, dovrà

dichiarare

a pena l'esclusione dalla gara, se alcuno dei soggetti titolari di cariche sociali (amministratori, soci, direttore tecnico etc..), nel triennio antecedente la data del bando di gara, è cessato dalla carica. Dei soggetti cessati dalla carica dovranno essere indicate le esatte generalità. Anche per loro opera il divieto di cui alla lettera c) comma 1, dell'articolo 75 del dpr 21/12/1999 e successive modifiche e pertanto il rappresentante dovrà *dichiarare* che i suddetti non sono incorsi in alcuna delle cause di esclusione previste. Qualora invece nei loro confronti siano state pronunciate le sentenze di che trattasi, l'impresa per poter partecipare alla gara, *dovrà dimostrare* di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. *La dichiarazione è dovuta, a pena di esclusione dalla gara, anche nel caso non vi siano state cessazioni di cariche nel triennio di riferimento.*

4. (**Nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti**): mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autenticata dal consorzio o GEIE.

5. (**Nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti**):dichiarazione, sottoscritta da ogni impresa concorrente, attestante l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE, nonché a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare e qualificare come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;

6. Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui all'art. 86,comma 10 del D. Lgs. N° 276/03, rilasciato dalla Cassa Edile competente per territorio, attestante la regolarità contributiva dell'impresa concorrente, sotto qualsiasi forma giuridica costituita, come risultante dai documenti e dagli archivi I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Casse Edili. Nel caso la Cassa Edile competente per territorio non possa rilasciare il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), potranno essere presentate le singole certificazioni I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Casse Edili.
Si richiama, a tal proposito, la circolare n° 848 del 14 luglio u.s. della Direzione Generale degli Affari Generali , Risorse Umane ed attività ispettiva del Ministero del Lavoro, riguardante l'impossibilità di adottare, da parte dei Comuni, qualsiasi forma di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa al DURC di cui all'art. 86, 10° comma, del D. Lgs. N° 276/03.

7. Attestazione dell'avvenuto sopralluogo rilasciata dalla Stazione Appaltante all'atto dell'effettuazione dello stesso. Per quanto riguarda le modalità di effettuazione del sopralluogo si rimanda a quanto riportato al successivi punto 18 del presente bando.

8. **Quietanza del versamento** relativo alla cauzione provvisoria, costituita, a scelta del concorrente, da Atto di Fidejussione - se Garante è una Banca o Intermediario Finanziario (iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385)- o da Polizza Fidejussoria – se Garante una Impresa di Assicurazione – ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge n°109/94, secondo lo "Schema Tipo 1.1 – Scheda Tecnica 1.1 – Garanzia Fidejussoria per la Cauzione Provvisoria" del D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004 n° 123. La Garanzia fidejussoria deve riportare l'indirizzo della sede del Garante a cui inviare le comunicazioni e notifiche. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.M. 123/2004, i concorrenti sono abilitati a presentare le sole schede tecniche, contenute nell'allegato al citato decreto D.M. 123/2004, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti.
La predetta cauzione dovrà essere valida per almeno centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà contenere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio.

9. Certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, a dimostrazione dell'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 75 lett. b, c, del D.P.R. 544/99. Entrambi i certificati devono essere riferiti ai seguenti soggetti: il/i titolare/i e il/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di imprese individuali, il socio e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Tali certificati dovranno essere resi in originale o copia conforme rilasciata ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 445/2000.
In sostituzione del certificato generale del Casellario Giudiziale e del certificato dei carichi pendenti, le imprese potranno presentare un'autocertificazione secondo le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, da ciascuno dei predetti nominativi, i quali dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, la propria situazione relativa al Casellario Giudiziale ed ai carichi pendenti in data non anteriore a mesi sei.

Si rammenta che tale dichiarazione è personale, pertanto ogni soggetto è tenuto a fare l'autocertificazione relativamente alla propria situazione del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti, allegando alla stessa un documento d'identità in corso di validità.

10. dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'impresa :

a) attesta di essere a conoscenza dell'avvenuta sottoscrizione, da parte della GESAC, con il Prefetto di Napoli del protocollo di legalità nell'ambito della prevenzione antimafia, del contenuto del protocollo e di accettare che tali disposizioni troveranno applicazione alla gara ed al rapporto di appalto,
b) dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti attesta di non essersi accordato e dichiara che non si accorderà con altre partecipanti alla gara;
c) assume l'obbligo di denunciare alla Magistratura, o agli organi di Polizia ed alla committente, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;
d) assume l'obbligo di denunciare immediatamente alle forze di Polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinare imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc.);
e) dichiara di accettare che la violazione degli obblighi di cui alle lettere c) e d) che precedono configurerà causa di risoluzione del contratto di appalto;
f) indica i nominativi ed i dati delle imprese subappaltatrici, titolari di noli nonché titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché i relativi metodi di affidamento;
g) dichiara di essere a conoscenza che non saranno consentiti a subaffidamenti a favore di beneficiari che abbiano partecipato alla gara e/o siano collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla medesima gara – in forma singola o associata;
h) assume l'obbligo di comunicare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, all'Amministrazione Comunale ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori;
i) assume l'obbligo di fornire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, all'Amministrazione Comunale copia dei modelli D.M. 10 ed F 24 nonché copia dei modelli 770 relativi agli ultimi tre anni ed informazioni sul numero dei lavoratori da occupare, le loro qualifiche ed il criterio di assunzione.

10. certificato della C.C.I.A.A. competente, attestante l'iscrizione della Ditta nel Registro delle Imprese istituito ai sensi dell'art. 8 della legge n. 580/'93 ed ai sensi del D.P.R. n. 581/95, recante la dicitura antimafia di cui all'art.9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252; tale certificati dovrà essere reso in originale o copia conforme rilasciata ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 445/2000.
In sostituzione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A, le imprese potranno presentare un'autocertificazione secondo le modalità di cui all' art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la personale responsabilità del titolare dell'Impresa.

In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi la certificazione di cui al punto 9) deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.

La documentazione di cui ai punti **8),** deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica dell'unità concorrente.
La domanda, le dichiarazioni e la documentazione di cui ai punti precedenti devono contenere, **a pena di esclusione**, quanto in essi previsto.

La mancanza anche di uno solo dei documenti o delle dichiarazioni richieste comporta l'esclusione dalla gara.

Nella **busta "B – OFFERTA ECONOMICA"** deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, la **dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l'indicazione dal prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.a) del bando - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori. La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la seguente operazione: r = (Pg-Po)/Pg dove "r" indica la percentuale di ribasso, "Pg" l'importo a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.a) del bando, "Po" il prezzo globale offerto. L'aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. Si ribadisce che non sono ammesse offerte in aumento.
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. L'offerta così compilata dovrà essere chiusa nell'apposita busta sigillata con ceralacca e controfirmata, con l'indicazione esterna del mittente e del lotto di riferimento, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti.

15) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Il giorno 25/11/2005, alle ore 8,30 la Commissione di gara in seduta pubblica, procederà alla verifica della correttezza formale dei plichi pervenuti, alla verifica della documentazione prescritta (contenuto **busta "A - DOCUMENTAZIONE"**); in particolare procederà a:

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
b) *(come da protocollo di Legalita' tra questo Comune e l'U.T.G. di Napoli) : verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) e in caso positivo ad escluderli dalla gara;*
c) *verificare che non abbiano presentato offerte soggetti che abbiano concorso a precedenti gare bandite da questa Stazione Appaltante (Protocollo di Legalità) e che per gli stessi siano pervenute da parte dell'U.T.G. di Napoli, informative supplementari o atipiche (Art. 1 septies, D.L. 6 settembre 1982, n° 629 e successive modificazioni) e in caso positivo escludere i concorrenti dalla gara;*
d) verificare che non siano presenti elementi sintomatici che consentono di ricondurre la diversa documentazione e offerte presentate dalle ditte ad un medesimo centro decisionale e in caso positivo ad escludere i partecipanti dalla gara, a prescindere da una puntuale e successiva analisi circa il verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 2359 del c.c.;
e) verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), della legge 109/94 e ss. mm.ii., hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e in caso positivo ad escludere il consorzio e il consorziato dalla gara.

Trattandosi di gara di importo superiore ad € 150.000,00 non si procederà al sorteggio *ex* L. 109/1994, art. 10, comma 1-*quater* . *Cfr. Circolare Ministero LL.PP., 1 marzo 2000, prot. n. 182/400/93: "La procedura di verifica a campione non può interessare quelle imprese che si presentano in gara esibendo l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, in quanto per esse (…) l'attestazione stessa costituisce condizione sufficiente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria".*
Pertanto, al fine di semplificare lo svolgimento della gara legittimamente senza doversi svolgere il sorteggio *ex* L. 109/1994, art. 10, comma 1-*quater* (anche perché il possesso di idonea attestazione-Soa è in tempo reale verificabile d'ufficio da parte della stazione appaltante, tramite il casellario informatico *ex* D.P.R. 34/2000, art. 27), il fulcro del procedimento risiede **nell'attestazione-SOA, *a pena d'esclusione da autenticarsi conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 19*.** Costituendo interesse pubblico meritevole di tutela – ai sensi della L. 241/1990 – quello della celerità procedimentale senza per converso crearsi aggravamenti documentali ai concorrenti, ***non sono* naturalmente *possibili ammissioni di concorrenti con riserva di regolarizzazione documentale anche per qualsiasi altro motivo***, in quanto le offerte da ammettersi incidono subito sull'individuazione dell'aggiudicatario. Cfr. Cons. Stato, V, 2 aprile

2002, n. 1798, e 4 aprile 2002, n. 1857, che si richiamano esplicitamente come *lex concorsualis* nel presente disciplinare.
Cfr. anche Cons. Stato, V, 7 febbraio 2002, n. 698: "il potere del responsabile del procedimento di cui all'art. 6, primo comma lett.*b)*, della legge n.. 241/1990 di chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee non può essere applicato in un procedimento formale e concorsuale nel cui ambito vi siano stati errori o omissioni significativi perché comporterebbe la alterazione del principio di parità delle condizioni fra i partecipanti alla gara. Inoltre, se ammesso, dovrebbe estendersi a tutti gli errori o omissioni di tutti i partecipanti ai quali dovrebbe essere data comunicazione dell'errore e consentita la facoltà di correzione con un aggravamento non consentito del procedimento (…). La stessa giurisprudenza della Sezione (…) pone chiaramente il limite della modifica del contenuto delle dichiarazioni da integrare o rettificare ai poteri del responsabile del procedimento qui richiamati (cfr. n. 223 del 2/3/1999)".
Cfr. anche Determinazione Autorità di Vigilanza LL.PP., 27 settembre 2001, n. 19: "In sede di partecipazione alle gare, **le imprese potranno produrre l'attestazione, rilasciata da una SOA autorizzata, in copia fotostatica, sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia del documento d'identità dello stesso**; le stazioni appaltanti potranno verificare la veridicità del contenuto dell'attestazione attraverso la consultazione, nel sito *internet* autoritalavoripubblici.it, dell'elenco delle imprese attestate". Cfr. anche Determinazione Autorità di Vigilanza LL.PP., 30 luglio 2002, n. 19: "Com'è noto, la c.d. verifica a campione, disciplinata dalla norma suddetta [L. 109/1994, art. 10, comma 1-*quater*], si applica ora alle sole gare di appalto al di sotto dei 150.000 €".
La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, in linea con quanto previsto *dal protocollo di Legalita' sottoscritto con l'U.T.G. di Napoli) "si riserva di acquisire, preventivamente all'apertura del plico contenente solo l'offerta economica, le informazioni antimafia ai sensi del D. Lgs. 252/98 e, qualora risultassero, a carico del concorrente partecipante in forma singola, associato, consorziato, societa' cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara". La Stazione Appaltante, si avvarrà della facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto fornirà informazioni antimafia (supplementari o atipiche) ai sensi dell'articolo 1 septies del D.L. 629/82 e successive modificazioni.*
La commissione di gara, in un'eventuale seconda seduta pubblica (secondo quanto previsto al punto 6.4. del Bando) procederà:

f) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali;
g) alla comunicazione di quanto avvenuto negli uffici della stazione appaltante, cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1-quater della legge 109/94 e ss.mm.ii., del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
h) all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara.

Procederà quindi alla individuazione delle offerte anomale, secondo il criterio previsto dall'art. 21, comma 1-*bis* della cit. L. 109/1994 e della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31/1/2000, e pertanto:
- fra le offerte ammesse, si escludono:
    - il dieci per cento (con arrotondamento all'unità superiore) delle offerte di maggior ribasso;
    - nonché il dieci per cento (con arrotondamento all'unità superiore) delle offerte di minor ribasso (taglio delle ali);
- in merito al taglio delle ali, si richiama la sentenza espressa dal Consiglio di Stato, Sez. V, 18 giugno 2001, n° 3216 che recita quanto segue:

"Il meccanismo del cosiddetto "taglio delle ali" contemplato dall'art. 1, comma 1-bis, della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n° 109 …, persegue la finalità di eliminare in radice l'influenza che possono avere, sulla media dei ribassi, offerte largamente e palesemente

disancorate dai valori medi, in guisa da scoraggiare la presentazione di offerte al solo fine di condizionare la media.

*"Alla parola **offerte**", contenuta nel comma 1 bis dell'art. 21 della Legge n° 109/94, va dato un significato non assoluto, ma relativo, intendendola come **espressione del ribasso percentuale in essa contenuto**. Ne deriva che la presenza di più offerte che presentino la medesima percentuale di ribasso, collocate a cavallo della soglia di esclusione, non può che comportare l'effetto giuridico della loro integrale esclusione dal computo della media e dello scarto medio aritmetico.*

- si calcola la media aritmetica delle percentuali rimaste (media *A*);
- rispetto alla predetta media, evidenziandosi i ribassi percentuali che superano la media stessa, si definiscono gli scarti, che costituiscono la differenza fra ognuno di tali ultimi ribassi e la media stessa;
- si effettua la media aritmetica degli scarti (media *B*), senza ivi includere quelli relativi alle offerte già "tagliate";
- la soglia finale di anomalia è data dalla somma della due medie (A + B);
- le offerte pari o superiori alla predetta soglia sono automaticamente escluse;
- l'appalto viene aggiudicato provvisoriamente al concorrente la cui offerta di ribasso è immediatamente inferiore alla soglia di anomalia; in caso di parità si procede ai sensi del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 77.

*Si precisa che le medie saranno calcolate fino **alla terza cifra decimale** arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.*

La stazione appaltante successivamente procederà a richiedere all'aggiudicatario provvisorio e al secondo in graduatoria l'esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 75 del DPR 554/1999 e successive modificazioni. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alle precedenti lettere f) e g) nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.

La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. In tal caso, le offerte che presentino un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione saranno assoggettate a verifica di congruità. Agli offerenti sarà richiesto di presentare, nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi dell'offerta presentata. Se la risposta non perverrà in termine utile o comunque non venga ritenuta adeguata, la stazione appaltante escluderà la relativa offerta e aggiudicherà provvisoriamente l'appalto al migliore offerente rimasto in gara.

L'aggiudicatario provvisorio ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dall'apertura delle offerte economiche, senza che sia avvenuta l'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione definitiva verrà dichiarata con successiva, apposita determinazione dirigenziale ed il contratto verrà stipulato nelle forme previste dalla legge.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà concessa di ricorrere a quanto previsto dall'art.10 comma 1 ter della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

16) QUALIFICAZIONE IN ORDINE ALLA CATEGORIA PREVALENTE. Ai sensi della L. 55/1990, art. 18, comma 3, nonché del D.P.R. 34/2000, art. 30, comma 1, lett. *b)*, si specifica che la categoria categoria OG1, importo Euro 369.424,26.

La classifica di qualificazione *richiesta in ordine alla categoria prevalente (OG 1)* è la seguente: **II** fino a € **516.547**. L'indicata categoria prevalente è subappaltabile nei limiti del 30% del suo importo.

Qualora il concorrente **subappalti** alcuna delle lavorazioni *scorporabili-subappaltabili* (**OG11** , di cui *infra*) o tutte esse, **l'importo della medesima** diventa ***importo aggiuntivo di qualificazione*** **nella categoria prevalente**. In tal caso, per la **classifica necessaria**, cfr. D.P.R. 34/2000, art. 3, comma 4.

"L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi [attestazione-Soa] relativi alla categoria prevalente per l'importo" di qualificazione richiesto in ordine alla prevalente stessa (D.P.R. 554/1999, art. 95, comma 1).

"Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *e-bis)*, della Legge di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi [attestazione-Soa] richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalla mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria" (D.P.R. 554/1999, art. 95, comma 2).
I "requisiti in misura maggioritaria" che deve possedere la capo-gruppo si intendono riferiti all'importo di qualificazione necessario per concorrere all'appalto e non alle classifiche possedute da altre raggruppate.
La qualificazione **nella categoria prevalente** "abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate [orizzontalmente] la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo" di qualificazione richiesto in ordine alla prevalente stessa (D.P.R. 34/2000, art. 3, comma 2). (La norma vale al solo fine del beneficio dell'aumento del quinto).
"Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti" minimi di qualificazione in ordine sia alla prevalente sia alle lavorazioni scorporabili (di cui *infra*), esse "possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati" (D.P.R. 554/1999, art. 95, comma 4).

Lavorazioni ulteriori.

Si indicano inoltre le categorie "ulteriori", cioè "diverse dalla categoria prevalente", di cui si compone l'appalto (cfr.: L. 55/1990, art. 18, comma 3; D.P.R. 34/2000, art. 30, comma 1, lett. *c)*), anch'esse con il relativo importo:

° Ulteriori categorie OG: categoria OG 11, importo Euro 317.424,26> 10%, classifica II (fino a 516.457 Euro) ;

Qualificazione in ordine alle lavorazioni ulteriori
Lavorazioni relative a opere generali di importo superiore al 10% dell'importo totale dell'appalto: = OG 11 € 317.424,26
"Le parti costituenti l'opera o il lavoro (…) di valore singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro" (D.P.R. 34/2000, art. 30, comma 2) "sono tutte, a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque scorporabili" (D.P.R. 34/2000, art. 30, comma 1. lett. *c)*, ultima parte). Cfr. anche D.P.R. 554/1999, art. 73, commi 2 e 3.
"**L'impresa singola** può partecipare alla gara qualora (…) sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili [attestazioni-Soa] per i singoli importi" (D.P.R. 554/1999, art. 95, comma 1).
Se il concorrente singolo non possiede attestazione-Soa in **OG 11**, per la quale è richiesta classifica II, l'impresa medesima dovrà necessariamente subappaltare le lavorazioni in questione – previa dichiarazione in sede di gara a pena d'esclusione (cfr. anche L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 18, comma 3, n. 1) – oppure scorporarla in raggruppamento verticale ad altra impresa (D.P.R. 554/1999, art. 74, comma 2).
Se il concorrente subappalta la lavorazione **OG 11** dovrà essere qualificato nella categoria prevalente **OG 1** per classifica **III** (cfr sopra).
"Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *e-bis)*, **della Legge di tipo verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi [attestazione-Soa] sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate

ciascuna mandante possiede i requisiti [attestazione-Soa] previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola" (D.P.R. 554/1999, art. 95, comma 3).
"**Per le associazioni temporanee di tipo verticale** i requisiti (…) [attestazione-Soa], sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal **mandatario** o capogruppo per i lavori **della categoria prevalente** e per il **relativo importo**; per i lavori **scorporati ciascun mandante** deve possedere i requisiti [attestazione-Soa] previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo" (L. 109/1994, art. 13, comma 3).
Il principio della ripartibilità in orizzontale delle lavorazioni si applica anche alle associazioni temporanee di tipo verticale, sia per la prevalente, sia per le scorporabili: "i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1" dell'art. 13 della L. 109/1994, cioè in associazione orizzontale (L. 109/1994, art. 13, comma 3).
Il principio della *ineseguibilità in proprio* non è soggetto ad eccezione neanche di fronte alle norme seguenti: "i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili *non posseduti dall'impresa* devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente" (D.P.R. 554/1999, art. 95, comma 1, ultima parte); "i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili *non assunte da imprese mandanti* sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente" (D.P.R. 554/1999, art. 95, comma 3, ultima parte). Ciò significa che *l'importo della scorporabile subappaltata diventa importo aggiuntivo di qualificazione nella prevalente* (cfr. *sopra*). Il concorrente non potrà, però, eseguire in proprio le scorporabili in questione, ma dovrà – come ormai chiaro – *obbligatoriamente subappaltarle* previa dichiarazione in sede di gara. Nell'ipotesi, costituendo il subappalto requisito obbligatorio di qualificazione, il subappaltatore affidatario dovrà dimostrare i requisiti di cui alla L. 55/1990, art. 18, comma 3, n. 4, con attestazione-Soa nella medesima categoria richiesta in bando, seppur per classifica riferita all'effettivo importo di esecuzione. In ordine a tale obbligo, si applica il principio generale secondo cui "il subappalto (…) non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti" (L. 109/1994, art. 13, comma 7, ultimo periodo).

17. INFORMAZIONI ACCESSORIE.

Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e consorzi tra imprese artigiane.
L'attestazione-Soa, per i soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lett. *b)*, della L. 109/1994 cit., deve essere riferita ai consorzi e non alle singole imprese consorziate. Tali consorzi "sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara" (art. 13, comma 4, ultima parte).
L'indicazione prevista dalla Legge è a pena di esclusione, in quanto:
- serve a verificare preventivamente che non partecipino alla gara consorziate *designate* all'esecuzione, mentre per converso possono parteciparvi consorziate *non designate*;
- la prescrizione normativa implica che l'esecuzione dell'appalto possa avvenire solo tramite soggetti consorziati, per i quali appunto "il consorzio concorre"; pertanto, in mancanza di indicazione di designate all'esecuzione, il consorzio di cui si tratta, non essendo legittimato ad eseguire l'appalto in proprio, verrà escluso dalla gara;
- l'idoneità morale (di cui al punto successivo) va verificata anche per le imprese esecutrici.

Anche per le consorziate designate sussiste l'obbligo della qualificazione in ordine ai sottoindicati "requisiti richiesti" di cui ai punti dal n. 1 al n. 4 e di cui al punto n. 6 (per quest'ultimo punto, capacità di contrattare con la p.A. e adempimento aziendale degli obblighi di sicurezza).

Consorzi stabili.
L'attestazione-Soa, per i soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lett. *c)*, della L. 109/1994 cit., è obbligatoriamente riferita al consorzio (cfr. D.P.R. 554/1999, art. 97, commi 2 e 3) e non alle singole imprese consorziate, soltanto dopo "i primi cinque anni dalla costituzione" (cfr. medesimo art., comma 4).
Per il primo quinquennio dalla costituzione, "ai fini della partecipazione del consorzio alle gare i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi [attestazione-Soa] previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati. Alle singole imprese consorziate si applicano le

disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese" (cfr. D.P.R. 554/1999, art. 97, comma 4).
"È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. (…) È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile" (L. 109/1994, art. 12, comma 5).
"Il documento di qualificazione", cioè l'attestazione-Soa, "delle singole imprese consorziate", "deve riportare la segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile, nonché l'indicazione di tutti gli altri soggetti partecipanti" (D.P.R. 554/1999, art. 97, comma 3). Pertanto, l'indicazione da parte del consorzio stabile delle consorziate designate ad eseguire i lavori – "i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali *consorziati* il consorzio concorre", ai sensi della L. 109/1994, art. 13, comma 4 – serve solo *in via concorrente* al fine di potersi accertare, per "*questi ultimi*", il "divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara" (parte finale del medesimo comma 4).
L'indicazione delle designate all'esecuzione è una facoltà e non un obbligo per il consorzio stabile, che potrebbe anche eseguire in proprio l'appalto in relazione all'istituzione di una "comune struttura di impresa" (L. 109/1994, art. 12, comma 1). Tale principio si rinviene sia nella Legge, dove l'art. 12, comma 2, parla di "facoltà del consorzio di eseguire i lavori *anche* tramite affidamento ai consorziati", sia nel Regolamento, dove l'art. 97, comma 1, ribadisce la "*facoltà* di far eseguire i lavori dai consorziati".
Per le consorziate eventualmente designate all'esecuzione dei lavori sussiste però l'obbligo della qualificazione, già in sede di gara, in ordine ai sottoindicati "requisiti richiesti" di cui ai punti dal n. 1 al n. 4 e di cui al punto n. 6 (per quest'ultimo punto, capacità di contrattare con la p.A. e adempimento aziendale degli obblighi di sicurezza).

A.t.i. e consorzi *ex* art. 10, comma 1, rispettivamente lett. *d)* ed *e)* della L. 109/1994.
"È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *d)* ed *e)* ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio" (art. 13, comma 4, prima parte). Per tali ultimi soggetti (associazioni temporanee di imprese e consorzi *ex* art. 2602 C.C.), anche se non ancora costituiti, è consentita la presentazione di offerte (art. 13, comma 5, prima parte).

Fusioni e conferimenti.
Si richiama la determinazione dell'Autorità di Vigilanza in data 5 giugno 2002, n. 11.

Supplente.
Viene prevista la facoltà di cui all'art. 10, comma 1-*ter*, della cit. L. 109/1994 (possibilità di interpellare il supplente).

Imprese UE.
Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea la qualificazione di cui al D.P.R. 34/2000 non è condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici, nonché per l'affidamento dei relativi subappalti. Ai sensi dell'articolo 8, comma 11-*bis*, della L. 109/1994, per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita, alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane, anche alle imprese stabilite negli Stati aderenti alla Unione Europea (D.P.R. 34/2000, art. 3, comma 7).

18. MODALITA DI EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori i concorrenti devono inoltrare all'Amministrazione Appaltante, ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO **16/11/2005,** all'indirizzo di cui al punto **1)** del bando di gara a mezzo fax AL NUMERO **081/3333201**, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di

effettuare il sopraluogo. La richiesta deve specificare l'indirizzo i numeri di telefono e di telefax, cui indirizzare la convocazione. Non sono prese in esame le richieste prive anche di uno solo di tali dati.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato esclusivamente dal legale rappresentante della ditta interessata o dal direttore tecnico, rilevabile dal certificato della Camera di Commercio, dal quale risulti la carica ricoperta e le eventuali funzioni attribuite. A miglior lettura di quanto innanzi stabilito, si precisa che il sopralluogo predetto sarà consentito ai soli Legali rappresentanti e/o direttori tecnici delle imprese interessate, risultanti previa esibizione di idonea documentazione di validità corrente (attestazione SOA, C.C.I.A.A., ecc.) da cui risulti il corrispondente nominativo.
Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall'Amministrazione Appaltante. Data e luogo del sopralluogo è comunicata a mezzo fax con almeno tre giorni di anticipo. All'atto del sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il documento, predisposto dall'Amministrazione Appaltante, a conferma dell'effettuato sopralluogo e ritirare la relativa dichiarazione attestante tale operazione. Tale attestato, come riportato al punto 14 deve essere inserito nella **busta "A - DOCUMENTAZIONE"** contenente la documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara.
Nel caso di associazione o consorzio o GEIE, è sufficiente l'attestazione di sopralluogo effettuato dai Legali rappresentanti e/o direttori tecnici della ditta mandataria.

19. ALTRE INFORMAZIONI.
Onde evitare errori o difformità tra quanto dichiarato e le relative attestazioni successivamente acquisite dall'Amministrazione Comunale in sede di verifica, si consiglia di valutare con attenzione ciascuna delle cause di esclusione riportate nel citato articolo 75 del dpr. 544/1999 e successive integrazioni ed in generale di porre la massima attenzione a quanto dichiarato.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che :

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento riguardano l'espletamento della gara in oggetto e l'instaurazione del rapporto contrattuale;
b) il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) è svolto con trattamenti informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza dei dati stessi;
c) il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter partecipare alla gara ed aggiudicarsi l'appalto, la conseguenza di un eventuale rifiuto consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione, nella presentazione dell'offerta deve intendersi implicitamente incluso il consenso al trattamento dei dati personali;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere diffusi/comunicati sono :
1) il personale interno dell'Amministrazione interessato nel procedimento;
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241, 4) Terzi nei casi previsti dalla legge;
e) fatti salvi gli obblighi di legge che impongono la conservazione dei dati per periodi stabiliti, i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 26 della citata legge, cui si rinvia;
f) i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso l'Ufficio Contratti del Comune di Ischia, via Iasolino, n. 1 – Ischia e, successivamente, presso l'archivio comunale;
g) i responsabili del trattamento dei dati sono i responsabili dei procedimenti ognuno per quanto di propria competenza.

Non sarà preso in considerazione agli effetti della partecipazione alla presente gara, il plico che non risulti pervenuto, entro le ore 12,00 del giorno stabilito.
Verranno esclusi dalla gara i concorrenti che non produrranno alcuno degli atti, delle dichiarazioni o dei documenti richiesti nel presente bando ovvero li producano, ma in modo incompleto o non conforme,
Parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che il plico esterno unico (che si ripete dovrà riportare il mittente e l'indicazione della gara in argomento) e la/e busta/e interna/e contenente/i l'offerta e i documenti non sia/no sigillata/e con ceralacca e controfirmata/e sui lembi di chiusura. Il recapito del plico sigillato, da effettuarsi esclusivamente nei modi sopra indicati, pena l'esclusione,

rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giungesse a destinazione in tempo utile.
Il termine decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta è stabilito in 180 gg dalla presentazione dell'offerta stessa.
L'appalto è soggetto al Capitolato Speciale, a quello Generale, alle disposizioni del presente bando ed alla normativa vigente in materia di opere e lavori pubblici.
Ai sensi della legge n° 300 del 20/05/1970, l'appaltatore è obbligato ad applicare e far applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 30 della L. 109/1994, l'esecutore dei lavori sarà obbligato a costituire una garanzia del 10% dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La garanzia sarà costituita da Atto di Fidejussione - se Garante è una Banca o Intermediario Finanziario (iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385)- o Polizza Fidejussoria – se Garante una Impresa di Assicurazione – ai sensi dell'art.30, comma 2, della legge n°109/94, e dovrà essere redatta secondo lo "Schema Tipo 1.2 – Scheda Tecnica 1.2 – Garanzia Fidejussoria per la Cauzione Definitiva" del D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004 n°123.
La Garanzia fidejussoria dovrà riportare l'indirizzo della sede del Garante a cui inviare le comunicazioni e notifiche. Anche per la cauzione definitiva è applicabile il beneficio di cui all'art. 8, comma 11-quater, lett. a) della L. 109/1994 con le modalità previste per la garanzia provvisoria.
Ai sensi del D.P.R. 554/1999, art. 103, comma 1, l'Impresa aggiudicataria deve presentare, prima dell'inizio dei lavori, le assicurazioni previste dal capo 6 art. 34 di ciascun Capitolato Speciale d'Appalto.
Le Coperture Assicurative dovranno essere redatte secondo lo "Schema Tipo 2.3 – Scheda Tecnica 2.3 - Copertura Assicurativa per Danni di Esecuzione, Responsabilità Civile Terzi e Garanzia di Manutenzione" del D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004 n°123 e dovranno avere le seguenti caratteristiche:

1) Sezione A – Copertura Assicurativa dei danni alle Opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione:
1.1) Partita 1 - per le Opere la somma assicurata sarà pari a € 800.000,00 (ottocentomila/00);
1.2) Partita 2 - per le Opere Preesistenti la somma assicurata sarà pari a € 800.000,00 (ottocentomila/00);
1.3) Partita 3 - per la Demolizione e sgombero la somma assicurata sarà pari a € 800.000,00 (ottocentomila/00);
2) Sezione B – Copertura Assicurativa della Responsabilità Civile per danni a Terzi durante l'esecuzione delle opere: € 500.000,00 (cinquecentomila/00).
3) La Garanzia del Periodo di Manutenzione deve avere una durata di 24 mesi.

Copia della polizza dovrà essere trasmessa all'Ente almeno 10 giorni prima della consegna lavori.
L'Amministrazione non riconoscerà richieste di interessi per ritardato pagamento dei lavori contabilizzati, derivanti da ritardi nella erogazione delle somme richieste e dovute da parte dell'Ente finanziatore.
L'Amministrazione si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare la presente gara in qualsiasi stadio della procedura, senza l'obbligo di rifusione di spese e pagamento degli indennizzi ai concorrenti. L'aggiudicazione diventa impegnativa per l'amministrazione ad avvenuta esecutività del provvedimento che la dispone, mentre l'impresa concorrente è vincolata sin dal momento dell'inizio delle operazioni di gara.
Ai sensi della L. 241/1990, l'esito della gara sarà immediatamente comunicato al 1° e al 2° in graduatoria. Anche eventuali esclusioni saranno tempestivamente comunicate agli interessati.
Per la pubblicazione dei dati di cui all'art. 29, comma 1, lett. f) della L. 109/1994 saranno osservate le stesse modalità della pubblicazione del bando.
La presenza di un rappresentante della impresa alla seduta pubblica serve da notifica ai fini della decorrenza dei termini per l'eventuale impugnazione degli atti di gara. A tal fine la Commissione registrerà i dati identificativi dei presenti che intervengono per le imprese partecipanti.

Gli oneri relativi alla stipulazione del contratto di appalto sono a carico della impresa aggiudicataria (bolli, registrazione, diritti di segreteria).
Le prescrizioni contenute nel presente bando sostituiscono e/o modificano eventuali diverse prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Responsabile unico del procedimento è l'Ing. Gaetano Grasso.

Ischia, 24 ottobre 2005

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Ing. Gaetano Grasso